

STATUTO

INSIEME SOCIALCOOP ETS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMOLI CB VIA ALFANO 25

Numero REA: CB - 204303

Codice fiscale: 02061790685

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

ATTO NOTAR D'AMBROSIO

RACC. N. 36866

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la società Cooperativa Sociale denominata "INSIEME SOCIALCOOP ETS COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di TERMOLI (CB).

Su deliberazione dell'Assemblea, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale; spetta invece all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 - trentuno dicembre duemila cinquanta -; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, dei cittadini attraverso:

la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 Lettera A) della Legge 381/91 incluse attività di cui all'articolo 2, comma 1 Lettera a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia sociale, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sociali e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'Art. 1 lettera B) della Legge 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea

straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5 - OGGETTO

La Cooperativa persegue le finalità sopra dette per mezzo delle seguenti attività:

1. Attività di tipo A: Servizi socio sanitari ed educativi

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, sia a carattere domiciliare che residenziale presso centri residenziali e semiresidenziali, RA, RSA, RSD, di tipo socio assistenziale, sanitario, infermieristico, terapeutico, riabilitativo, educativo, ricreativo e formativo rivolto a minori, disabili fisici, psichici e sensoriali, anziani ed altri soggetti in situazione di disagio sociale,

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del DLgs 112/2016.

2. Attività di tipo B

a. progettazione, costruzione, organizzazione e gestione con servizi global-services di strutture residenziali o semi residenziali (es centri diurni) od i luoghi comunque atti o idonei ad esercitare i servizi di cui al punto 1 del presente articolo comprese le case di accoglienza e i centri anti-violenza Individuati dalla normativa vigente;

b. fornitura di servizi ad integrazione di cui al punto 1 del presente articolo quali a titolo esemplificativo: fornitura di pasti a domicilio, pulizie, servizi di prenotazione esami, ritiro di farmaci, copie cartelle cliniche, referti, servizi di trasporto e accompagnamento, visite specialistiche, dimissioni, prelievi del sangue, raggi, tac, risonanza, ecc. e qualsiasi attività atta a sopperire le esigenze della vita quotidiana, servizi di assistenza tecnica per pratiche amministrative.

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma correlata, come indicato nella Circolare n.153 del 8 novembre 1996 sopra richiamata e con riferimento all'art. 1 della Legge 381/1991 e le successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La Cooperativa potrà svolgere, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà dare adesione e partecipazione ed Enti od organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Ulteriormente nel merito dell'Art. 1, lettera B) della legge 381/1991 la cooperativa ha anche lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate nelle percentuali e come definito dall'articolo 1 lettera b) legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per l'effetto, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività

B.1) gestione di impianti sportivi, ricreativi e turistici, con annessi esercizi di pubblica utenza, quali ristorazione alberghiera ed altri servizi ad essi connessi e funzionali alla gestione della stessa;

B.2) servizi di pulizia locali pubblici e privati;

B.3) servizi di approvvigionamento e distribuzione materiali ed impianti anche di terzi, per la pulizia di ambienti;

B.4) progettazione e realizzazione e manutenzione di giardini pubblici e privati, con i relativi impianti tecnologici e reti di servizio ad essi connessi, potatura, decespugliazione, irrigazione del patrimonio arboreo pubblico e privato posti in giardini, aiuole, piazze o strade;

B.5) servizio di lavanderia e guardaroba con servizi di raccolta e di consegna dei capi lavorati;

- B.6) servizi di approvvigionamento alimentare, preparazione e cottura degli alimenti per mense e servizi di ristoro, bar ed esercizi assimilabili, distribuzione pasti a domicilio;
- B.7) realizzazione e gestione di strutture self-service per servizi e distributori automatici;
- B.8) studio e ricerca di mercato nel settore dei servizi innovativi ad aziende ed enti pubblici;
- B.9) disinfezione e disinfestazione a favore di enti pubblici e privati, con mezzi chimici e fisici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- B.10) servizio di spazzamento, inaffiamento, disinfezione e pulizia di strada, arenili, aree pubbliche e private, aree mercatali, servizi di pulizia e manutenzione delle caditoie di raccolta delle acque piovane nonché ogni servizio di nettezza urbana;
- B.11) manutenzione e gestione di impianti cimiteriali e servizi annessi;
- B.12) realizzazione e gestione di strutture ricettive per animali, dog-sitter e servizi connessi;
- B.13) realizzazione e gestione servizi cimiteriali per animali da compagnia;
- B.14) gestione di strutture congressuali, organizzazioni fiere e mostre, con ogni servizio ad esse connesse quali traduzioni, segretariato, hostess, ospitalità ecc;
- B.15) gestione condominiale;
- B.16) gestione stand, informazioni turistiche, anche con l'ausilio di sistemi telematici, assistenza tecnica e supporto organizzativo a spettacoli e manifestazioni ricreative, servizi di accompagnamento ed accoglienza turistica;
- B.17) servizi di supporto per magazzini commerciali all'ingrosso ed al dettaglio;
- B.18) servizi di supporto alle strutture alberghiere e di ristorazione;
- B.19) realizzazione e gestione di strutture compatibili per la migliore fruizione di spazi pubblici e demaniali, quali pinete, boschi, aree pic-nic e arenili;
- B.20) gestione parcheggi pubblici e privati con ausilio alla vigilanza e controllo del traffico inerenti alle aree stesse e nei limiti della vigente normativa, custodia autoveicoli;
- B.21) vigilanza strutture pubbliche e private e/o manifestazioni in genere;
- B.22) gestione laboratorio per prevenzione, recupero, sostegno e formazione professionale di soggetti disagiati e psichici, fisici e sensoriali;
- B.23) organizzazione e gestione di ogni attività collaterale al centro sociale, alla casa albergo, alla comunità, al laboratorio finalizzato all'integrazione sociale dei cittadini, alla tutela di migliori condizioni di vita sociale, allo sviluppo ed accrescimento dello spirito civico e collettivo degli individui, quali iniziative per il tempo libero, il turismo sociale, le attività sportive, le iniziative culturali, l'organizzazione di campeggi sociali e campi scuola;
- B.24) servizi ausiliari e vigilanza in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, per scuole pubbliche e private;
- B.25) servizi di informatizzazione per enti pubblici e privati;
- B.26) progettazione, realizzazione e gestione siti web per enti pubblici e

privati;

B.27) progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione;

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Enti pubblici e/o privati, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sui mercati, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa non può emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. La società potrà svolgere dette attività in piena conformità alla legislazione vigente e con espressa esclusione dell'esercizio delle attività finanziarie, di partecipazione e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico. Alla società è comunque precluso l'esercizio delle attività riservate a iscritti negli Albi Professionali e le attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, al DLgs. 1 settembre 1993 n. 385 al DLgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modifiche e integrazioni e ciò sia direttamente che attraverso società partecipate, alla stessa sono comunque precluse tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o dai soci.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare

sia come capo-gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies Codice Civile;

b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- I lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa (o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori sono disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art.6;
- c. l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 100,00 (cento/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 47 e 48.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché copia della delibera adottata dal competente organo sociale con la quale viene approvata la partecipazione alla Cooperativa, l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni in ogni sua parte e la sottoscrizione delle quote.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6, delibera sulla domanda.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il primo versamento delle quote sottoscritte e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle quote sottoscritte;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata anche a mano, con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo. Il Consiglio

di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 47 e 48.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di questo ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti con la Cooperativa a qualsiasi titolo;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze;
- h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questo caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.
- n) che, nel caso di soci non dipendenti, non svolgano attività sociale, non partecipando da più di tre mesi.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inademp-

pienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale, il cui ammontare minimo e massimo è stabilito nel regolamento, sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura variabile, secondo la gravità della inadempienza. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 47 e 48 del presente statuto.

I soci cooperatori che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 25.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente pagato. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

Per le quote assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies Codice Civile la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 15

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV
SOCI VOLONTARI

ART. 17

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 100,00 (Cento/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione delle domande è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno due mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V
SOCI SOVVENTORI

ART. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,

possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

ART. 21 (Esercizio del diritto di prelazione)

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 22 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivate dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al detentore delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote, che sia socio cooperatore spetta un voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle quote possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti

spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

ART. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 25 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento interno.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 27

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 28

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 29

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, il tutto secondo le previsioni specifiche delle normative di riferimento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ART. 30

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;

d. l'Organo di Controllo.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 31

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente affisso presso la sede sociale nonché comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A/R ovvero lettera semplice consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea dei soci potrà altresì essere tenuta in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario dell'assemblea, ove richiesto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art.26.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 32

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del lo-

ro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;

4. determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori giusti il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce e revoca, sentito l'Organo di Controllo, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 - quater Codice Civile;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 - bis Codice Civile;
8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 Codice Civile;
11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del successivo art. 34;
12. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'art.18; il valore nominale di ciascuna quota di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle quote di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle quote medesime;
13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 7, lettera d).

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 33

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad ecce-

zione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 34

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

ART. 35

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 25344, ultimo comma, Codice Civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 36

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno trenta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno trenta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle quote;

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coope-

rativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 37

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente (o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti); in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche), tra i soci volontari, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi potranno essere eletti per più di cinque mandati consecutivi con specifica deliberazione assembleare ordinaria.

Si stabiliscono, inoltre, i seguenti limiti al cumulo di cariche degli amministratori:

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 Codice Civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto de-

liberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, se nominato, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate della Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 39

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed il l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,

investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 40

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente statuto;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- f. deliberare su tutte le altre materie su cui al quinto comma dell'art. 5;
- g. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- h. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- i. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- m. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- n. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- o. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 38, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri. Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

ART. 41

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile, scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 42

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 43

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - ORGANO DI CONTROLLO - CONTROLLO CONTABILE

ART. 44

L'Organo di Controllo anche monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 Codice Civile e successive modificazioni ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora sia nominato un Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 45

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, Codice Civile.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.

2429 Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di Controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'Organo di Controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché la responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Ove nominato il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 46

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, Codice Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile all'Organo di Controllo, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 47

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi aventi per

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere rimesse alla decisione di un collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendano impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 48

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 49

È fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 50

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 51

Le clausole di cui agli artt. 49 e 50, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 52

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci (o non soci), e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 53

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato:

MARCOZZI VINCENZO

SERRAIOCCO ANNARITA

MASSIMO D'AMBROSIO NOTAIO (SIGILLO)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N.
445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL RE-
GISTRO DELLE IMPRESE.**

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I.